

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA



DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 103

Data, 21-02-2019

OGGETTO

CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARI AFFETTO DA HANDICAP GRAVE (ARTICOLO 42, COMMA 5 DEL D.LGS. 26.03.2001, N. 151) AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO BADGE 50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO che il dipendente badge 50, in servizio a tempo indeterminato presso questo Comune, con nota prot. n. 2389 del 20.02.2019 richiedeva, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs.151/2001, un congedo retribuito di giorni 10 per l'assistenza ad un familiare con handicap grave;

CONSIDERATO che l'art. 42 c.5 del D.Lgs 151/2001 ribadisce la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di usufruire a domanda di congedi straordinari per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap per le quali è stata accertata ai sensi dell'art. 4 c.1 della legge 104/92, la situazione di gravità contemplata dall'art. 3 c.3 della medesima legge e che non siano ricoverate a tempo pieno in strutture specializzate;

RISCONTRATO che:

- i periodi di congedo straordinario retribuito di che trattasi rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 4 c.2 della legge 53/2000 per "gravi e documentati motivi familiari";
- durante il periodo di congedo (frazionabile anche a giorni interi con effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo) il richiedente ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita e riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità;
- i soggetti che usufruiscono dei congedi, art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa;
- i periodi di congedo sono utili solo ai fini del trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell'ente datore di lavoro e non sono valutabili ai fini del trattamento di fine servizio;
- ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 così come modificato dall'art. 4 del D. Lgs.119/2011, durante la fruizione del congedo in oggetto non maturano altresì le ferie e la tredicesima mensilità;

RILEVATO che

- il dipendente badge 50 richiedente il congedo straordinario già usufruisce dei congedi ex art. 33 Legge 104/92 riconosciuti per assistere il familiare disabile;
- il rapporto di parentela con la persona in situazione di disabilità è di primo grado e pertanto rientra tra i soggetti che possono beneficiare del congedo straordinario;
- che il disabile non è ricoverato a tempo pieno;
- che il dipendente è l'unico beneficiario a richiedere il beneficio per prestare assistenza alla persona disabile;

VISTI:

- il vigente Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
- la vigente Legge 8 marzo 2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
- la vigente Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTI:

- il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24 ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il "Codice di comportamento del personale comunale" integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1. **di prendere** atto della nota prot. 2389 del 20.02.2019 con la quale il dipendente badge 50 ha richiesto un congedo straordinario retribuito per il periodo 20.02.2019-01.03.2019, per l'assistenza ad un familiare con handicap grave, in quanto dichiara di essere convivente con il medesimo, che il portatore di handicap grave è stato accertato dall'Ulss n. 4 Alto Vicentino in data 5.07.2006 e che non sono stati usufruiti, da altri aventi diritto, giorni di congedo straordinario con o senza indennizzo per lo stesso familiare;
2. **di concedere** pertanto al suddetto dipendente il congedo straordinario di che trattasi per il periodo 20.02.2019-1.03.2019 e comunque a domanda sino ad un periodo massimo di anni due nell'arco dell'intera vita lavorativa;
3. **di trasmettere** copia della presente al suddetto dipendente, il quale dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle notizie e delle situazioni dichiarate nella propria richiesta prot. 2389 del 20.02.2019.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO